



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 49 del 20/12/2025

Oggetto :	CONFERMA ALIQUOTE IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026
-----------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
MAGNI BARBARA	SINDACO	X
CICERI MARCO	VICESINDACO E CONSIGLIERE	X
BARNI MATTIA	CONSIGLIERE	X
MAZZEO GIUSEPPE DIEGO	CONSIGLIERE	
VALTORTA ELENA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ESTER	CONSIGLIERE	X
RIVOLTA ALBERTO	CONSIGLIERE	X
CANZI DANIELA	CONSIGLIERE	
MOTTA FEDERICO	CONSIGLIERE	X
RESNATI ERICA	CONSIGLIERE	X
SARTORIO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X
ALIPRANDI MARIA CHIARA	CONSIGLIERE	X
VERTEMATI ROBERTO GIUSEPPE MARIA	CONSIGLIERE	

Risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Assume la Presidenza Il **Sindaco** Avv. Barbara Magni assistita dall' Avv. Mario Blandino
Segretario Comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento il Sindaco e lo illustra l'Assessore Rivolta.

Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone testualmente che *"...A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783..."*.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *"...a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi..."*.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamato l'art. 8 lettera f) del vigente regolamento comunale IMU, il quale prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Visti in particolare:

- il comma 756, art. 1 della Legge n. 160 del 2019 il quale prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge summenzionata;
- il comma 757, art. 1 della Legge n. 160 del 2019 il quale prevede che, anche nel caso in cui i comuni non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 recante "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
- il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, che integra il proprio precedente decreto del 7 luglio 2023, concernente l'Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che riapprova l'Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto;
- il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, integrativo del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le*

- aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*", con il quale è stato riapprovato l'Allegato A, il quale sostituisce il precedente, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 6 settembre 2024;
- le nuove linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote IMU, pubblicate sul portale MEF, aggiornate con le modifiche apportate dal summenzionato decreto 6 novembre 2025, che esplicitano le modalità di utilizzo dell'applicazione informatica, resa disponibile all'interno dell'apposita sezione "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale, attraverso cui i comuni elaborano e trasmettono il Prospetto delle aliquote per l'anno d'imposta 2026;
 - il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2025, che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU per l'anno 2026, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
 - l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 secondo cui: *"...Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."*.

Considerato che con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *"...In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025..."*.

Preso atto che le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto delle aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, a tal fine, i Comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che l'Ufficio Tributi dell'Ente ha proceduto, in riferimento all'annualità 2025, all'elaborazione del prospetto delle aliquote IMU e alla sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro i termini stabiliti dalla legge.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.06.2020.

Considerato, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento IMU, il Comune di Sovico può individuare nell'atto deliberativo con cui vengono stabilite aliquote e detrazioni dell'IMU eventuali aliquote ridotte per particolari tipologie di soggetti e/o particolari condizioni di utilizzo dell'immobile stesso.

Visti i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04.06.2020, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 comprendenti aliquote ridotte per particolari tipologie di soggetti e/o particolari condizioni di utilizzo dell'immobile stesso;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2021, con la quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2021 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2020;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2022, con la quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2022 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2023, con la quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2023 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2023, con la quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2024 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2023.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19/12/2024, con la quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2025 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2024.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il Prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel Prospetto stesso.

Ravvisata la necessità di confermare per l'anno 2026, nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019, la misura delle aliquote IMU e della detrazione prevista per l'abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, già in vigore negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2025, e precisamente:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,4%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,4%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	0,4%

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto il parere favorevole espresso dall'Ing. Simona Cazzaniga, Responsabile del Settore LL.PP.- PATRIMONIO – ECOLOGIA – TRIBUTI – SPORT – PROTEZIONE CIVILE, circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Donatella Tartaglia, Responsabile del Settore Finanziario, circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Resnati, Aliprandi e Sartorio) dei presenti acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di prendere atto che, ai sensi del Decreto Legge n. 132/2023, vi è l'obbligo di redigere la presente delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote che forma parte della presente, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando *“Le linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote IMU”* pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale in data 10 novembre 2025.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il Prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto stesso.
4. Di confermare per l'anno 2026 le aliquote IMU già in vigore nell'anno 2020, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.06.2020, e poi confermate anche per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, così come esplicitate nel prospetto sotto riportato:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%	
Terreni agricoli		1,06%	
Aree fabbricabili		1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatari o la utilizzi come abitazione principale.	0,4%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art.	0,4%	

	1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatari o la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.		
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	0,4%	

5. Di confermare nella misura di euro 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, secondo le modalità prescritte dall'art. 1, comma 749, della L. 160/2019.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 *“...Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...”*.
7. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme di Legge e regolamentari.
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019 *“...Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente...”*.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:

- all’Albo on line del Comune di Sovico;
- nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Sovico, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Resnati, Aliprandi e Sartorio) dei presenti acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Barbara Magni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)